



COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE		
N° <u>2</u>	DEL REG.	OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI (art. 17-bis della Legge 26.05.2023 n. 56, di conversione del D.L. 30.03.2023 n. 34). PROVVEDIMENTO DI PROROGA.
DATA		PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE
<u>08-01-2024</u>		

L'anno Duemilaventiquattro il giorno 08 del mese di Genaro alle ore 12,25 e segg. nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.:

	P.	A.	
1 SPATA GIOVANNI	X		SINDACO
2 CUTRARO ANNA RITA	X		ASSESSORE VICE SINDACO
3 BIZZINI CARMELO		X	ASSESSORE
4 BELLASSAI ELEONORA	X		ASSESSORE
5 ZAGO BIAGIO	X		ASSESSORE
	4	1	

Partecipa il ^{Vice} Segretario Generale Dott. Santrue Sacedio Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata,
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge 08/06/1990, n° 142, recepita con L.R. n° 48/91, come modificata dall'art. 12 L.R. n.30/2000;
Con voti unanimi favorevoli;

DELIBERA

Di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

Aggiunte / integrazioni (1)

Modifiche / sostituzioni (1)


Con separata unanime votazione, dichiarare la presente delibera, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, 2° comma della L.R. n. 44/91 (1)

(1) Segnare con X le parti deliberate e dispensarne le parti non deliberate


N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorchando l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancato dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

OGGETTO: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI (art. 17-bis della Legge 26.05.2023 n. 56, di conversione del D.L. 30.03.2023 n. 34). PROVVEDIMENTO DI PROROGA. PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

Proponente



Redigente



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che

- l'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022 ha previsto la possibilità di estinguere i debiti presenti nei singoli carichi affidati all'Agente Nazionale della riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, mediante il pagamento, da parte del debitore, delle somme dovute a titolo di *capitale* e di quelle maturate a titolo di *rimborso delle spese* per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- l'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, ha previsto la facoltà per gli enti territoriali, *nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446*, di stabilire l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.1, comma 231, della Legge n. 197 del 29.12.2022;

Riscontrato che

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi applicati nelle ingiunzioni fiscali e negli avvisi di accertamento esecutivi divenuti definitivi e oggetto di procedure esecutive;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e le somme maturate a titolo di oneri di riscossione;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n.34/2023;

Rilevato che la *ratio* della previsione di cui all'art.17-bis della legge 26 maggio 2023 n.56, di conversione del d.l. 30 marzo 2023 n.34, è quella di ristabilire l'uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo e quelli per i quali sia stata attivata la procedura di riscossione coattiva per il tramite degli strumenti dell'ingiunzione di pagamento o dell'avviso di accertamento esecutivo;

Considerato che con deliberazione di C.C n. 45 del 27/07/2023 questo Ente ha inteso aderire a tale previsione normativa approvando il correlato Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito in ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi;

Precisato che il regolamento ha previsto una tempistica che, se pur di norma appropriata, è coincisa in larga misura con il periodo estivo e conseguentemente non certamente idonea a richiamare l'attenzione dei possibili contribuenti interessati;

Evidenziato che il Comune di Mazzarrone si avvale dal 2018, per la gestione della riscossione coattiva delle Entrate locali, di Area Srl, società unipersonale, con sede in Mondovì, giuste delibere di G.M. n. 81 del 04/06/2018, n. 11 del 25/01/2021 e n. 15 del 02/02/2023;

Dato Atto che molti contribuenti che volevano presentare l'istanza per manifestare la propria volontà di avvalersi dell'istituto della definizione agevolata, si sono visti impossibilitati in quanto i collegamenti alla pagina web predisposta da Area Srl, dal 28/09/2023 al 30/09/2023, non erano perfettamente funzionanti e, chiamando il numero verde, la società comunicava con segreteria telefonica che gli Uffici rimanevano chiusi fino al 30/09/2023, termine ultimo di presentazione delle istanze stabilito dalla citata deliberazione di C.C. 45 del 27/07/2023;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esplicitato, opportuno e necessario intervenire al precipuo scopo di prorogare al 15/02/2024 i termini ultimi di scadenza previsti per consentire la massima partecipazione dei contribuenti interessati;

Rilevato che, in seguito alla nota prot. 15319 del 13/12/2023 del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, Rag. Carmela Linda Cilia, con la quale si comunicava ad Area Srl l'intendimento dell'Ente di prorogare al 15/02/2024 il termine fissato per la presentazione delle istanze da parte di tutti i debitori interessati, la società concessionaria con nota prot. 15419 del 13/12/2023 dava piena disponibilità alla proroga se correlata di tutta la documentazione necessaria;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui vengono integralmente richiamate:

1. di prorogare il termine ultimo per la presentazione dell'istanza da parte di tutti i debitori interessati alla definizione agevolata in argomento, al 15/02/2024, fermo restando il termine di 30 giorni dalla presentazione, data entro la quale il concessionario comunicherà al debitore, l'accoglimento dell'istanza, l'ammontare complessivo delle somme dovute, ai fini della definizione e le modalità di pagamento attenendosi a quanto previsto all'art. 3 comma 2 del regolamento per la definizione agevolata;
2. di sottoporre al consiglio comunale le modifiche all'articolo 3 del "*Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi i sensi dell'art. 17-bis del D.L. 34/2023, convertito dalla L. 56/2023*" al comma 1, sostituendo "30/09/2023" con "**15/02/2024**", e al comma 2 lettera c) sostituendola con "**ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate di pari importo, la prima entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, la seconda entro il 30 aprile 2024 e le restanti sedici rate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo**", allegato alla presente, per costituire parte integrante;
3. di sottoporre la presente proposta al parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto delle scadenze previste dalla legge e dal regolamento.

Proposta di deliberazione - Reg. n° 2 del 08.01.2024

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole / ~~Contrario per i seguenti motivi:~~


li 08-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole / ~~Contrario per i seguenti motivi:~~

li 08-01-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



COMUNE DI MAZZARRONE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI *(art.17-bis della L. 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34)*

Approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 45 del 27/07/2023
e modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

Articolo 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

Articolo 7 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

Articolo 8 - Rinuncia al contenzioso pendente

Articolo 9 - Entrata in vigore

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in attuazione dell'art.17-bis della L. 26 maggio 2023 n.56, di conversione del D.L. 30 marzo 2023 n.34, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di *ingiunzione di pagamento* di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di *avvisi di accertamento esecutivi* di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160, divenuti definitivi e oggetto di procedure esecutive.

2. Ai fini del presente regolamento:

per «Comune» si intende il Comune di Mazzarrone;

per «Concessionario» si intende Area Srl, società unipersonale con sede in Mondovì, Via Torino, 10/B, Ente affidatario in concessione della gestione delle entrate tributarie ed extra-tributarie del Comune di Mazzarrone, iscritto all'albo di cui all'art. 53, comma 1, del Decreto Legislativo del 15/12/1997 n. 446.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi affidati al Concessionario, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e le somme maturate a titolo di onere di riscossione.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche un singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento o nell'avviso di accertamento esecutivo divenuto definitivo e oggetto di procedure esecutive.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti.

5. Il Concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30 settembre 2023, comunica, nei successivi 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il **15/02/2024** apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet (www.areasiscossioni.it) entro il termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica, altresì, il numero di rate con cui intende effettuare il pagamento.

2 Il Concessionario entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:

- a) l'importo di ogni rata non può essere inferiore ad € 100,00;
- b) versamento unico: entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento;
- c) **ovvero, versamento nel numero massimo di diciotto rate di pari importo, la prima entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione di avvenuto accoglimento, la seconda entro il 30 aprile 2024 e le restanti sedici rate entro l'ultimo giorno di ogni mese successivo;**
- d) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applica il tasso d'interesse del 2% (due per cento).

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 - Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della dichiarazione di definizione agevolata. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento o agli avvisi di accertamento esecutivi, di cui all'articolo 2, comma 1. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 - Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, fino alla comunicazione di accoglimento o rigetto dell'istanza prevista dall'art. 4, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può, altresì, proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

li, _____

Il presente atto è stato pubblicato, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico(art.32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009, n.69.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12°, comma 2°, della L.R. n.44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li, 08-01-2024

